



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Commissario delegato per l'emergenza alluvione
ex OCDPC 558/18

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

strutturali e infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall'evento calamitoso del 10, 11 ottobre 2018, della Regione Sardegna

ex articoli 3 e 5 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019

ANNUALITA' 2019

Erogazione dei contributi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza per le strutture sedi di attività produttive interessate dagli eventi meteorologici verificatisi in Sardegna nei giorni 10 e 11 ottobre 2018

MODALITÀ OPERATIVE

Novembre 2019

PREMESSA

Con ordinanza del Commissario delegato n. 17/2019, pubblicata sul BURAS in data 10 ottobre 2019, sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi ai contributi di cui agli artt. 3 e 4 del DPCM 27/02/2019, trasmessi dai Comuni, individuati come soggetti attuatori, all'esito delle istruttorie e dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, previsti dai criteri direttivi adottati dallo stesso Commissario.

Dalla data di pubblicazione sul BURAS soprariportata decorrono i termini per l'esecuzione degli interventi stabiliti dall'articolo 11 dei criteri direttivi allegati all'Ordinanza n. 11/2019 (per le strutture sedi di attività economiche e produttive non agricole) e dall'articolo 11 dei criteri direttivi allegati all'Ordinanza n. 15/2019 (per le strutture sedi di attività agricole).

Con nota prot. 1111 del 17/10/2019 i Comuni sono stati invitati a inviare, entro il 31 ottobre 2019, i provvedimenti di approvazione formale degli elenchi delle domande ammesse, non ammesse e specificando quelle presentate fuori termini, evidenziando eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nell'ordinanza 17/2019.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza 17/2019 citata, si forniscono le seguenti modalità tecniche operative per la erogazione dei contributi, elaborate in attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 (G.U. Serie Generale n. 79 del 3-04-2019) e dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (GU Serie Generale n.270 del 20-11-2018) ed in conformità ai Criteri Direttivi adottati con Ordinanza del Commissario Delegato n. 11 del 07/06/2019, per strutture di proprietà privata destinate a uso abitativo e per strutture sedi di attività economiche e produttive, e con Ordinanza del Commissario Delegato n. 15 del 30/07/2019 per strutture di proprietà privata sedi di attività economiche e produttive agricole.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della protezione civile”;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 422 e commi da 423 a 428;
- Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.266 del 15-11-2018);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 558) (GU Serie Generale n.270 del 20-11-2018);
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art.1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145.” (G.U. Serie Generale n.79 del 3-4-2019);
- ordinanza del Commissario delegato n. 11 del 07/06/2019 e successiva ordinanza integrativa n. 14 del 12/07/2019;
- ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 08/07/2019 e successiva ordinanza integrativa n. 15 del 30/07/2019;
- Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, artt. 1 - 12 e 50;
- Decreto legislativo, 08/06/2001 n° 231, G.U. 19/06/2001 (responsabilità amministrativa delle società e degli enti);
- Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” art. 1 comma 125 e seguenti;
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “.

1. Modalità di erogazione

Avvio del procedimento

Come stabilito dall'art. 1 dei criteri direttivi per le strutture sedi di attività economiche e produttive – non agricole - adottati con ordinanza del Commissario delegato n. 11/2019 (di seguito "criteri direttivi"), il contributo viene utilizzato dal **beneficiario finale** per i pagamenti delle imprese fornitrici o esecutrici degli interventi ancora da realizzare ovvero a titolo di rimborso per le spese eventualmente già sostenute come risultanti all'esito dell'istruttoria della domanda. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati entro i termini di cui all'art. 11 dei criteri direttivi, a pena di decadenza dal contributo stesso.

Il Comune procede inviando una comunicazione ai beneficiari ammessi a contributo, tramite raccomandata A/R o tramite PEC o altri mezzi di comunicazione certificati, invitandoli a comunicare lo stato dei lavori secondo le finalità di cui all'art. 2 dei criteri direttivi, nonché l'opzione prescelta per l'accesso al contributo tra quelle sottoelencate e a trasmettere la relativa documentazione entro il termine di **10 giorni dal ricevimento dell'invito**, secondo quanto indicato nella tabella 1 seguente:

Opz.	Stato dei lavori	Documentazione da presentare
1	LAVORI da eseguire entro il 31.12.2019 oppure ACQUISTO di nuova unità immobiliare da effettuare entro il 31.12.2019	Accesso al rimborso <ul style="list-style-type: none">– avvio lavori e cronoprogramma degli stessi compatibile con il termine di ultimazione del 31 dicembre 2019 a firma di un tecnico abilitato;– progetto dei lavori solo per le finalità di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b) dei criteri direttivi;– individuazione dell'immobile per le finalità di cui al punto 2.1.b) dei criteri direttivi. Accesso all'anticipazione del 50% del contributo concesso <ul style="list-style-type: none">– avvio lavori e cronoprogramma degli stessi compatibile con il termine del 31 dicembre 2019 a firma di un tecnico abilitato;– fidejussione per l'accesso all'anticipazione del finanziamento;– progetto dei lavori solo per le finalità di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b) dei criteri direttivi;– contratto preliminare di compravendita per le finalità di cui al punto 2.1.b) dei criteri direttivi con stipula del rogito entro il 31 dicembre 2019.
2	LAVORI da completare in data successiva al 31.12.2019 oppure ACQUISTO di nuova unità immobiliare da effettuare in data successiva al 31.12.2019	Accesso al rimborso <ul style="list-style-type: none">– avvio lavori e cronoprogramma degli stessi compatibile con i termini di cui al paragrafo 11 dei criteri direttivi a firma di un tecnico abilitato;– progetto dei lavori solo per le finalità di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b) dei criteri direttivi;– individuazione dell'immobile per le finalità di cui al punto 2.1.b) dei criteri direttivi. Accesso all'anticipazione del 30% del contributo concesso <ul style="list-style-type: none">– avvio lavori e cronoprogramma degli stessi compatibile con i termini di cui al paragrafo 11 dei criteri direttivi a firma di un tecnico abilitato;– fidejussione per l'accesso all'anticipazione del finanziamento;

		<ul style="list-style-type: none"> – progetto dei lavori solo per le finalità di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b) dei criteri direttivi; – individuazione dell’immobile per le finalità di cui al punto 2.1.b) dei criteri direttivi.
3	LAVORI ESEGUITI oppure ACQUISTO di nuova unità immobiliare già effettuato	<p>Accesso al rimborso</p> <ul style="list-style-type: none"> – avvio lavori e cronoprogramma degli stessi compatibile con i termini di cui al paragrafo 11 dei criteri direttivi a firma di un tecnico abilitato (non richiesto se lavori già completati alla data di ricezione della comunicazione di ammissione al contributo); – attestazioni di spesa - pezze giustificative; – dichiarazione di ultimazione lavori e conformità degli stessi alla perizia asseverata (in caso contrario specificare eventuali difformità) a firma di un tecnico abilitato; – contratto di compravendita per le finalità di cui al punto 2.1.b) dei criteri direttivi.

Tabella 1

Inoltre, i suddetti beneficiari dovranno trasmettere, unitamente alla documentazione di cui sopra, entro lo stesso termine di 10 giorni:

- i dati del conto corrente per l’accredito del contributo (ovvero indicare altro strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità delle operazioni nel rispetto della normativa vigente in materia);
- la documentazione relativa agli eventuali indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo percepiti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, pena la decadenza dal contributo (cfr. art. 8 criteri direttivi).

Nella medesima comunicazione il Comune **avverte i beneficiari** che il possesso dei requisiti dichiarati al momento della domanda (Modello C “domanda di finanziamento”) deve permanere per tutta la durata del procedimento, esso è **condizione necessaria per l’erogazione del contributo** ed è oggetto di verifica prima di ogni liquidazione – come previsto al successivo punto 4 -.

Opzione 1 – Conclusione entro il 31 dicembre 2019

Nel caso di lavori che si intendano realizzare entro il 31 dicembre 2019, è possibile attivare il finanziamento attraverso la corresponsione di una somma a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione dell’apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi e di durata non inferiore al 31 dicembre 2021, fermo restando che la garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione allo svincolo, da parte dello stesso Comune.

In ogni ipotesi di decadenza dal contributo, il Comune potrà procedere all’escussione della polizza.

Il predetto Comune procede all’erogazione, ai beneficiari che ne facciano richiesta, sulla base della comunicazione di inizio lavori (nelle forme previste dalla normativa di settore) e del relativo cronoprogramma a firma di un tecnico abilitato, e della suddetta garanzia fideiussoria.

Il secondo acconto, pari al 30 per cento del contributo concesso, potrà essere erogato dal Comune alla conclusione dei lavori, attestata dallo stesso tecnico abilitato, solo nel caso in cui i lavori eseguiti siano coerenti con quelli previsti in perizia asseverata. Il saldo potrà avvenire a seguito della presentazione della

documentazione di rendicontazione con le specifiche di cui all'opzione 3, ovvero potrà essere richiesto, unitamente all'acconto, in un'unica soluzione a seguito della presentazione della suddetta rendicontazione. I finanziamenti erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva che consiste nell'effettivo ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario.

Ove i lavori non risultino completati entro il 31 dicembre 2019, non si potrà accedere ad ulteriori somme in anticipazione e comunque il saldo avverrà, previa presentazione della rendicontazione finale con le specifiche di cui all'opzione 3, secondo le tempistiche derivanti dagli adeguamenti contabili degli enti erogatori coinvolti.

Opzione 2 – Conclusione successivamente al 31 dicembre 2019

Per i lavori, i cui cronoprogrammi ne prevedano la conclusione successivamente al 31 dicembre 2019, fatti salvi i termini di cui all'art. 11 dei criteri direttivi, il Comune procede all'erogazione di una somma a titolo di finanziamento in via anticipata, nella misura del 30 per cento del finanziamento concesso, previa prestazione dell'apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune, di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi e di durata non inferiore al 31 dicembre 2021, fermo restando che la garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione allo svincolo, da parte dello stesso Comune.

In ogni ipotesi di decadenza dal contributo, il Comune potrà procedere all'escussione della polizza.

Il predetto Comune procede all'erogazione, ai beneficiari che ne facciano richiesta, sulla base della comunicazione di inizio lavori (nelle forme previste dalla normativa di settore) e del relativo cronoprogramma a firma di un tecnico abilitato, e della suddetta garanzia fideiussoria.

I finanziamenti erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva che consiste nell'effettivo ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario.

Per l'erogazione delle restanti quote, il Comune potrà prevedere un secondo acconto, pari al 30 per cento del contributo concesso, da erogare alla conclusione dei lavori attestata dallo stesso tecnico abilitato, solo nel caso in cui i lavori eseguiti siano coerenti con quelli previsti in perizia asseverata. Il saldo sarà erogato, previa presentazione della documentazione di rendicontazione con le specifiche di cui all'opzione 3. In ogni caso potranno essere richiesti secondo acconto e saldo in un'unica soluzione a seguito della presentazione della suddetta rendicontazione.

Le erogazioni per i lavori completati successivamente al 31 dicembre 2019, saranno effettuate compatibilmente con le tempistiche derivanti dagli adeguamenti contabili degli enti erogatori coinvolti.

Opzione 3 - Rimborso delle spese per lavori eseguiti

Nell'ipotesi in cui i beneficiari abbiano già realizzato i lavori o intendano realizzarli senza usufruire dell'anticipazione di somme, i contributi potranno essere liquidati, nei limiti previsti dall'art. 3 dei criteri direttivi, sotto forma di rimborso, condizionatamente al rispetto delle seguenti specifiche:

- le attestazioni di spesa devono essere conformi ai seguenti requisiti: le fatture e/o altra documentazione devono essere fiscalmente valide, debitamente quietanzate e conformi alle disposizioni normative vigenti, devono essere intestate al beneficiario, chiaramente riferibili alle spese sostenute ed espressamente contenute nella perizia asseverata;
- per l'esecuzione dei lavori in economia sono ammesse a contributo solo le forniture del materiale necessario per la realizzazione dei lavori e non sono ammissibili le autofatture per l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es. ditta edile) il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo;
- il contributo liquidabile potrà essere rideterminato sulla base delle attestazioni di spesa presentate, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3 dei "criteri direttivi" soprarichiamato e in nessun caso potrà essere superiore al contributo concesso.

Il Comune potrà procedere alle liquidazioni anche per stati di avanzamento lavori, nella misura ritenuta opportuna e sulla base del contributo concesso.

Per le opzioni 1 e 2, successivamente al primo acconto i beneficiari sono tenuti a produrre la documentazione di seguito descritta, per accedere a un secondo acconto e successivamente al saldo oppure direttamente secondo acconto e saldo in un'unica soluzione:

Stato dei lavori	Documentazione da presentare
<p>Opzioni 1 e 2</p> <p>Completamento entro il 31.12.2019</p> <p>Completamento successivamente al 31.12.2019</p>	<p>Accesso al secondo acconto del 30% del contributo concesso</p> <ul style="list-style-type: none"> – dichiarazione di ultimazione lavori e conformità degli stessi alla perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato. <p>Saldo</p> <ul style="list-style-type: none"> – attestazioni di spesa - pezze giustificative <p>Acconto e saldo insieme</p> <ul style="list-style-type: none"> – dichiarazione di ultimazione lavori e conformità degli stessi alla perizia asseverata (in caso contrario specificare eventuali difformità) a firma di un tecnico abilitato; – contratto di compravendita per le finalità di cui al punto 2.1.b) dei criteri direttivi.

Tabella 2

In ogni caso il Comune:

- provvede a monitorare l'attuazione degli interventi e la comunicazione di conclusione delle opere, con relative attestazioni di spesa, sollecitando i beneficiari a presentare la rendicontazione e i giustificativi di spesa **nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e dei termini stabiliti nei criteri direttivi** (art. 11 sopra citato);
- verifica i termini di validità delle fidejussioni e ne richiede l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli o al termine che ritiene opportuno;
- procede, nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore al valore della perizia asseverata, alla rideterminazione del contributo per la rivalutazione della quota di saldo o dell'eventuale quota da restituire, nel caso in cui la suddetta spesa sia inferiore alle quote già erogate sotto forma di acconti.

2. Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

Ciò non si applica nel caso in cui sia documentata la continuità dell'attività, ovvero:

- la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
- l'impresa proprietaria abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

3. Cumulo finanziamenti

È ammessa la cumulabilità tra i finanziamenti di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino indicata nella perizia asseverata (artt. 3 e 4 ultimo comma DPCM 27.02.2019).

Nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei finanziamenti di cui alle presenti disposizioni (vedi precedente punto 1).

Il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

4. Condizioni per l'erogazione delle risorse e attività di controllo da parte del Comune

Al ricevimento della comunicazione dell'opzione prescelta da parte dei beneficiari, aggiorna il Commissario sul fabbisogno di risorse necessario per soddisfare le richieste di anticipazione e di rimborso.

Prima di ogni liquidazione, anche a titolo di anticipazione, il Comune dovrà verificare (o rinnovare la verifica) la sussistenza delle condizioni per l'accesso e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché le verifiche previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici (fatta salva la durata della validità delle certificazioni di cui siano già in possesso ad esempio Durc, documentazione antimafia, etc.).

In particolare il Comune dovrà verificare che:

- gli aiuti siano concessi nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare con riferimento alle verifiche – visure aiuti – e agli adempimenti – caricamento degli aiuti - relativi ai registri RNA e SIAN;
- le imprese beneficiarie non rientrino tra coloro che, essendo oggetto di ordine di recupero di un aiuto dichiarato illegittimo o incompatibile dalla Commissione Europea, non abbiano assolto all'obbligo di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura loro richiesta dall'amministrazione, compresi interessi di recupero – visura Deggendorf -;

- le imprese beneficiarie del contributo siano in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali e assicurativi nei confronti degli Enti preposti - acquisire il DURC nelle ipotesi previste;
- le imprese beneficiarie non siano destinatarie delle misure di divieto, sospensione o decadenza ex art. 67 del D.lg. 159/2011 – normativa in materia infiltrazioni da parte della criminalità organizzata – acquisendo la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 ss. mm. ii., nelle ipotesi e secondo le modalità previste nella citata normativa;
- le imprese beneficiarie non siano sottoposte a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (è requisito autocertificato nella domanda di partecipazione);
- permanga la titolarità di partita Iva e/o l'iscrizione dell'impresa agricola alla Camera di Commercio nonché l'iscrizione all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole.

Il Comune dovrà inoltre acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici, di cui il beneficiario abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del provvedimento di concessione.

La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, ove si tratti di indennizzi o contributi percepiti successivamente e quindi non allegata alla domanda, dovrà essere prodotta al Comune entro il termine da questi assegnato e comunque entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione, pena la decadenza dal contributo stesso.

I Comuni, successivamente all'erogazione dell'anticipazione o del rimborso effettuano un controllo a campione almeno sul 5% degli ammessi a contributo, ed in misura minima di una unità, al fine di accertare la corrispondenza del danno dichiarato, in relazione all'evento calamitoso, con lo stato dei luoghi nell'ipotesi in cui non siano stati realizzati gli interventi oppure l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino (completa o in corso) e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata.

I Comuni, successivamente al rendiconto finale presentato dal beneficiario e prima della liquidazione del saldo, sulla base della numerosità delle richieste presentate valutano se effettuare un controllo a campione a mezzo sopralluogo, almeno nella misura di una unità ogni 10 richieste, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata.

Qualora in sede di controllo o in qualunque fase del procedimento sia accertata l'assenza dei requisiti dichiarati o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del finanziamento o alla sua riduzione.

I beneficiari dovranno infine dare prova di aver rispettato gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, art. 1 commi 125 e ss.

In particolare è previsto al comma 125 che: *“[...] le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo del comma stesso sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.*

L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente già liquidate.

L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.”

5. Adempimenti e termini cui attenersi nell'annualità 2019

Entro il **19 dicembre 2019** i Comuni devono provvedere a impegnare e, ove possibile, liquidare i contributi per i quali siano state presentate le richieste di cui alla precedente Tabella 1 e le eventuali rendicontazioni, sia parziali che finali, da parte dei beneficiari – fatti salvi i controlli di cui al successivo punto, salvo provvedere alla rideterminazione del contributo all'esito della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta e fatta salva l'eventuale revoca, totale o parziale del contributo, all'esito dei controlli.

Entro il termine del **20 dicembre 2019**, i Comuni devono trasmettere al Commissario delegato il rendiconto dell'attività svolta alla suddetta data del 19 dicembre.

6. Controlli del Commissario delegato

Il Commissario delegato, anche attraverso la propria struttura, si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla documentazione trasmessa dai Comuni, attestante le richieste di contributo di cui alle presenti modalità attuative.

Pertanto potranno essere effettuate verifiche sia di tipo amministrativo-contabile e sia di tipo tecnico a mezzo di appositi sopralluoghi.

Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al Comune competente, ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato.

I Comuni conservano tutta la documentazione in originale correlata al provvedimento di concessione e successiva liquidazione, anche in funzione di possibili successivi controlli da parte di Autorità competenti o accessi, ai sensi della Legge 241/90 e/o del D.lgs. 33/2013 e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.

7. Obblighi di pubblicazione

Il Comune provvederà a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e in particolare a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale, le informazioni riguardanti la concessione dei finanziamenti di cui al presente documento, nel rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 e di ogni altra normativa di settore.

8. Integrazioni e chiarimenti in ordine alle modalità operative

Le presenti modalità operative potranno essere integrate e/o esplicitate con successive eventuali comunicazioni.

Per richieste di chiarimenti e per ogni informazione da parte degli enti gestori sono disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica:

emergenza.alluvione2018@pec.regione.sardegna.it – emergenza.alluvione2018@regione.sardegna.it.